

Avv. Nobile Ranieri

Patrocinante in Cassazione

via Roma, 135/c - 66016 Guardiagrele (Ch)

Tel. e Fax 0871/85939 - Pers. 347/4520786

E-mail: nobileranieri@gmail.com

PEC: avvnobileranieri@pec.ordineavvocatichietai.it

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sede di Roma

Ricorso per

COMUNE DI GUARDIAGRELE, in persona del Sindaco in carica e legale rappresentante p.t., geom. Donatello Di Prinzio, con sede in Guardiagrele (Ch), Piazza San Francesco, 12, P.I. 00239980691, rappresentato e difeso dall'avv. Nobile Ranieri del Foro di Chieti (C.F. RNR NBL 62H28 E243Y), in virtù di mandato rilasciata su atto separato e materialmente congiunto al presente ricorso, in virtù di Determinazione Settore I "Affari Generali e Finanziari" n. 1344 Reg. Generale del 28.10.22, n. 716 Reg. Responsabile del 28.10.22, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni a mezzo fax al n° 0871/85939 e a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo avvnobileranieri@ordineavvocatichietai.it, elettivamente domiciliato nello studio del difensore in Guardiagrele (Ch), Via Roma,135/c,

RICORRENTE

Contro: **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del Ministro in carica e legale rappresentante p.t., dom.to per legge presso l'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

nonché: **UNITA' DI MISSIONE PNRR**, in persona del legale rappresentante p.t., dom.to per legge presso l'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

nonché: **COMUNE DI MORINO**, in persona del Sindaco e legale rappresentante p.t., con sede in Morino (Aq), Via XXIV Maggio, PEC: info@pec.comune.morino.aq.it;

RESISTENTI

PER L'ANNULLAMENTO

previa sospensione incidentale dell'efficacia esecutiva, della nota n. prot.

Avv. Nobile Ranieri

Patrocinante in Cassazione

via Roma, 135/c - 66016 Guardiagrele (Ch)

Tel. e Fax 0871/85939 - Pers. 347/4520786

E-mail: nobileranieri@gmail.com

PEC: avvnobileranieri@pec.ordineavvocatichieti.it

m_pi A00GABMI.REGISTRO UFFICIALE U.0069244.10-08-2022 della Unità di Missione del Ministero dell'Istruzione avente ad oggetto Comunicazione di esclusione dalla procedura.

F A T T O

Il Comune di Guardiagrele, nei termini e con le modalità previste, ha presentato domanda di ammissione a finanziamento – nell'ambito della procedura di cui al DM 343/2021 e del relativo Avviso Pubblico n. prot. 48040 del 02.12.2021 – avente ad oggetto il progetto di riqualificazione/realizzazione ex novo di aree all'aperto destinate ad attività sportive (CUP C 19I22000010006) sito in Guardiagrele (Ch), Loc. Comino (doc.ti da n° 5 a n° 13).

Con la Nota che si impugna (doc. n° 1), il Ministero dell'Istruzione, e per esso l'Unità di Missione PNRR, ha respinto in blocco il progetto assumendo che: *il progetto candidato non è ammissibile ai sensi dell'art. 5, co. 2 lett. h dell'avviso pubblico, in quanto la proposta non risulta conforme alle tipologie di intervento ammissibili ai sensi dell'art. 4, co. 1, poiché nel progetto sono ricomprese aree diverse da quelle per la pratica sportiva (parcheggi, sistemazioni esterne), non ammissibili a finanziamento e non coerenti con le finalità dell'avviso pubblico.*

Insomma, il progetto è stato escluso per carenza dei requisiti minimi di ammissibilità richiesti dall'avviso pubblico.

Preso atto, il Comune, con Nota del 25.08.22 (doc. n° 17), ha prontamente precisato alla Struttura competente i termini e l'ambito effettivo degli interventi preventivati, che per natura, finalità e consistenza potevano essere indubbiamente ricondotti nel perimetro delle opere ammissibili. Nel contempo, il Comune ha chiesto di vedere precisate cosa si intendesse per aree esterne diverse da quelle per la pratica sportiva, considerato che la nota di rigetto risultava carente di ogni e qualsiasi specificazione.

Va sottolineato che il Comune aveva integrato e ridefinito i termini della domanda di finanziamento fornendo riscontro, con relazione del 17.06.22 (doc.ti nn. 15 e 16), alla Nota del Ministero dell'Istruzione n. prot. 49566 del 13.06.22 (doc. n° 14)

Avv. Nobile Ranieri

Patrocinante in Cassazione

via Roma, 135/c - 66016 Guardiagrele (Ch)

Tel. e Fax 0871/85939 - Pers. 347/4520786

E-mail: nobileranieri@gmail.com

PEC: avvnobileranieri@pec.ordineavvocatichieti.it

con la quale la struttura ministeriale aveva richiesto ulteriore documentazione a integrazione di quanto già dimesso (doc. n° 14).

La nota sopra richiamata del 25.08.22 non ha avuto riscontro, sicché si rende necessario insorgere contro il provvedimento di esclusione in oggetto sulla scorta dei seguenti motivi in

DIRITTO

1 -. Difetto di istruttoria. Carenza di motivazione. Violazione di legge con riferimento al DM 343/21 e dell'Avviso Pubblico n. prot. 48040 del 02.12.2021.

1 – 1 -. Carenza istruttoria.

Il progetto presentato dal Comune ha ad oggetto il recupero di una struttura sportiva scoperta, esistente e funzionalmente collegata ad un edificio scolastico, in quanto tale necessaria per garantire ed ampliare l'offerta formativa in piena sicurezza.

Esso prevedeva i seguenti interventi:

- 1) rifacimento del manto del campo di gioco;
- 2) riqualificazione totale dell'edificio polifunzionale (necessario per ospitare spogliatoi e locale attrezzi);
- 3) efficientamento impianto di illuminazione;
- 4) rifacimento della recinzione;
- 5) rifacimento della tettoia di collegamento (fra campo e edificio scolastico);
- 6) messa in sicurezza del collegamento dell'edificio scolastico con l'area sportiva;
- 7) installazione impianto fotovoltaico;
- 8) rifacimento del campo di bocce.

Il costo preventivato rientrava nei limiti assentibili.

Si tratta di opere pienamente compatibili con le finalità di cui al DM 343/21 e con il relativo Avviso Pubblico, essendo strettamente funzionali al recupero della struttura sportiva, al suo adeguamento alle misure di sicurezza e all'efficientamento energetico.

Avv. Nobile Ranieri

Patrocinante in Cassazione

via Roma, 135/c - 66016 Guardiagrele (Ch)

Tel. e Fax 0871/85939 - Pers. 347/4520786

E-mail: nobileranieri@gmail.com

PEC: avvnobileranieri@pec.ordineavvocatichieti.it

Esse sono inoltre chiaramente circoscritte agli interventi incidenti solo su aree deputate alla pratica sportiva ed alle connesse strutture pertinenziali, e non si estendono a porzioni estranee all'impianto ed alla sua area.

La nota impugnata invece dispone l'esclusione dalla procedura sul rilievo che il progetto contempla aree diverse da quelle per la pratica sportiva, ovvero parcheggi e non meglio identificate sistemazioni esterne.

Al contrario, come precisato dal Comune con la nota del 25.08.22 (doc. n° 17) e come agevolmente verificabile dalla documentazione allegata a corredo della domanda (doc. da n° 5 a n° 13), l'intervento preventivato si riduce esclusivamente all'impianto sportivo.

L'area esterna a parcheggio non era e non è oggetto di intervento, nel senso che sia nella previsione progettuale sia nel computo metrico non è stato previsto nessun intervento sul parcheggio.

Il Comune ha precisato, nella richiamata nota del 25.08.22, che:

- *“L'area sportiva da riqualificare è di proprietà comunale ed è contigua all'area di pertinenza della scuola. Essa comprende: passaggio di collegamento con l'edificio scolastico, Recinzione, Campo di gioco, Campo da bocce, Struttura di servizio adiacente al campo (contenente spogliatori, servizi igienici, magazzino attrezzi sportivi). Nel progetto e nella relazione non si è MAI parlato di parcheggi ed aree esterne e NON SI INTERVIENE in nessun modo su di essi, come si può evincere dagli elaborati presentati.”;*
- *gli interventi da effettuare sono precisamente individuati nella relativa tavola descrittiva;*
- *“Il parcheggio indicato sulla tavola degli interventi, presente sul lato strada dell'area sportiva, è un parcheggio pubblico di pertinenza della scuola e su di esso non è previsto alcun intervento. Il conteggio dei metri quadrati effettivi dell'area sportiva ha compreso anche il parcheggio, ritenendo quest'ultimo pertinenza dell'area stessa. Ma, in ogni caso, se i metri quadrati del parcheggio venissero stralciati dal calcolo, il costo complessivo di quadro*

Avv. Nobile Ranieri

Patrocinante in Cassazione

via Roma, 135/c - 66016 Guardiagrele (Ch)

Tel. e Fax 0871/85939 - Pers. 347/4520786

E-mail: nobileranieri@gmail.com

PEC: avvnobileranieri@pec.ordineavvocatichieti.it

economico dell'intervento, resterebbe comunque contenuto nel limite massimo di 150,00 €/mq (interventi di cui all'articolo 4, punti fe g), come si evince dalla tavola allegata.”.

Emerge dunque la carenza di istruttoria denunciata.

L'esclusione è stata disposta sulla scorta di una non corretta ed esaustiva disamina degli elaborati progettuali e della domanda nel suo complesso, disamina affetta da carenza istruttoria nella misura in cui ha ignorato gli elementi documentali messi a disposizione, dai quali si poteva verificare la coerenza del progetto con i requisiti di ammissibilità.

1 – 2 -. Carenza di motivazione.

La nota impugnata contiene un generico riferimento a *sistemazioni esterne*; tale enunciato non riconduce ad alcuna delle opere preventivate, restando di fatto privo di contenuto. Il silenzio serbato dalla struttura ministeriale anche a fronte della richiesta di riesame e chiarimenti avanzata dal Comune non consente di comprendere quali siano le sistemazioni esterne non comprese nel novero delle opere compatibili con le previsioni di cui all'Avviso Pubblico cit. Gli interventi preventivati sono tutti strutturalmente e funzionalmente collegati con il solo recupero dell'impianto sportivo (**art. 4, co. lett. f** Avviso Pubblico - *riqualificazione di aree sportive all'aperto esistenti che insistono nell'area di pertinenza scolastica, così come previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, 18 dicembre 1975*).

Va da sé che le opere relative alla recinzione non possano essere considerate alla stregua di “sistemazioni esterne”, in quanto non è fattibile la riqualificazione di un'area destinata alla pratica sportiva di minori senza le necessarie opere di protezione.

Le opere relative alla sistemazione degli spogliatoi e all'efficientamento energetico sono funzionali alla migliore fruizione dell'area sportiva.

Risulta, infine, soddisfatto il rapporto di € 150/mq richiesto dal bando.

Avv. Nobile Ranieri

Patrocinante in Cassazione

via Roma, 135/c - 66016 Guardiagrele (Ch)

Tel. e Fax 0871/85939 - Pers. 347/4520786

E-mail: nobileranieri@gmail.com

PEC: avvnobileranieri@pec.ordineavvocatichiati.it

È indiscusso che il progetto incide su una area sportiva all'aperto, di pertinenza scolastica, appartenente all'Ente richiedente (la documentazione progettuale, catastale e fotografica ne attesta natura e consistenza).

Esso contempla interventi incidenti solo sulla struttura sportiva e non si estende su porzioni esterne ed estranee all'impianto.

Il riferimento contenuto nel provvedimento impugnato, nella sua genericità, si traduce nel vizio denunciato di carenza di motivazione nella misura in cui non consente di capire quali siano i segmenti dei lavori che – secondo la struttura ministeriale – ricadono al di fuori della cornice di ammissibilità.

Richiamati gli interventi adottati in progetto, è evidente che essi incidono solo sull'impianto sportivo; questo, per essere reso fruibile in sicurezza dagli scolari, deve necessariamente essere munito di spogliatoi, recinzione, illuminazione, manto in condizioni ottimali, insomma di tutto quanto è strettamente funzionale all'utilizzo di una area sportiva all'aperto collegata ad un edificio scolastico di cui costituisce necessaria pertinenza per l'attività didattica.

Ovvero nel pieno rispetto delle finalità di cui alla normativa di riferimento (DM 343/21 e Avviso Pubblico n. prot. 48040 del 02.12.2021).

1 - 3 -. Eccesso di potere. Violazione del giusto procedimento.

Anche ove taluni interventi – fra quelli di progetto – non fossero compatibili, l'esclusione della domanda nella sua interezza non trova giustificazione, perché il Comune – di fatto – non è stato posto in condizione di rimodulare la domanda che, dunque, poteva trovare accoglimento quanto meno nelle parti coerenti con i criteri di cui all'Avviso Pubblico.

L'esclusione in toto appare perciò abnorme ed affetta da eccesso di potere in quanto inutilmente penalizzante; senza scomodare il principio della conservazione degli atti, il progetto presentato dal Comune prevede indubitabilmente interventi perfettamente coerenti con le disposizioni di riferimento e dunque assentibili.

Avv. Nobile Ranieri

Patrocinante in Cassazione

via Roma, 135/c - 66016 Guardiagrele (Ch)

Tel. e Fax 0871/85939 - Pers. 347/4520786

E-mail: nobileranieri@gmail.com

PEC: avvnobileranieri@pec.ordineavvocatichieti.it

L'esclusione radicale disposta dalla struttura ministeriale colpisce l'intero progetto senza distinguere fra opere ammissibili e opere non ammissibili, esito contrario allo spirito della legge.

Anche qualora fosse stato previsto il rifacimento del parcheggio (che in realtà non è assolutamente previsto) ciò non avrebbe potuto determinare l'esito letale a carico anche delle opere aventi ad oggetto porzioni senz'altro ammissibili, come il rifacimento del manto del campo di gioco.

Emerge dunque la non corretta valutazione operata dalla struttura ministeriale.

2 - Violazione di legge con riferimento agli artt. 1, co. 2 bis, 10 bis e 21 octies L. 241/90. Violazione di ogni principio in tema di giusto procedimento.

Va denunciata la violazione delle garanzie partecipative imposte dalla L. 241/90.

Ad esitazione della domanda la struttura ministeriale ha adottato un provvedimento negativo **senza preventivamente comunicare** i motivi che avrebbero ostacolato l'accoglimento della domanda, vanificando il diritto della parte istante di interloquire con le proprie osservazioni.

In tal modo al Comune è stato impedito di formulare le osservazioni o le integrazioni opportune per approdare ad una soluzione possibilmente concertata della vicenda, in grado di modificare, chiarire o integrare la domanda.

L'attuale formulazione dell'art. 21 octies L. 241/90 (*"La disposizione di cui al secondo periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione dell'articolo 10-bis. Comma così modificato dall' art. 12, comma 1, lett. i), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120*), induce a ritenere che la omissione del preavviso di rigetto costituisca un vizio oggettivo ed **insanabile** con motivazioni postume che determina automaticamente la illegittimità dell'atto finale adottato in spregio delle garanzie partecipative.

Avv. Nobile Ranieri

Patrocinante in Cassazione

via Roma, 135/c - 66016 Guardiagrele (Ch)

Tel. e Fax 0871/85939 - Pers. 347/4520786

E-mail: nobileranieri@gmail.com

PEC: avvnobileranieri@pec.ordineavvocatichieti.it

La detta disposizione è stata introdotta nell'evidente intento di rafforzare il dialogo partecipativo in funzione sia dell'efficacia dell'azione amministrativa sia della elisione di potenziali conflitti giudiziari inutili quanto costosi per la collettività.

Lo scopo perseguito dalla detta norma risulta frustrato dalla decisione oggi impugnata, la quale è stata adottata in spregio alle garanzie partecipative sopra valorizzate.

3 - Domanda incidentale di sospensione.

Si chiede che l'Ecc.mo TAR adito voglia accogliere la presente domanda incidentale di sospensione dell'efficacia della disposta esclusione.

Trattandosi di interessi pretensivi, si chiede che l'Ecc.mo TAR voglia disporre nell'immediato – anche con riserva – la riammissione della domanda presentata dal Comune ai fini del riesame della stessa.

Attesa la sussistenza del fumus, in ragione dei vizi denunciati, è evidente anche il danno grave ed irreparabile che si profila a carico del Comune ricorrente: qualora la sua domanda resti esclusa nelle more del giudizio, anche un eventuale esito positivo a distanza di tempo non avrebbe alcuna utilità in quanto lo sviluppo della procedura di valutazione delle domande ammesse comporterà inevitabilmente l'esaurimento delle risorse disponibili.

Vi è dunque il fondato rischio di danno grave ed irreparabile conseguente alla indisponibilità delle risorse finanziarie indispensabili per assicurare il recupero dell'impianto sportivo a servizio della comunità scolastica.

§ § § § §

Il ricorso viene notificato anche al Comune di Morino, quale soggetto ammesso al finanziamento e controinteressato.

§ § § § §

Sulla scorta delle argomentazioni sopra esposte e con riserva di sviluppare ulteriori motivazioni aggiuntive, il Comune di Guardiagrele, come sopra rappresentato e difeso, chiede l'accoglimento delle seguenti

C O N C L U S I O N I

Avv. Nobile Ranieri

Patrocinante in Cassazione

via Roma, 135/c - 66016 Guardiagrele (Ch)

Tel. e Fax 0871/85939 - Pers. 347/4520786

E-mail: nobileranieri@gmail.com

PEC: avvnobileranieri@pec.ordineavvocatichieti.it

Voglia l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale adito, disattesa ogni avversa istanza:

- accogliere la domanda cautelare di sospensione, anche con riserva, e ammettere il Comune ricorrente ai finanziamenti di cui al bando di cui è procedimento;
- accogliere il ricorso, con ogni ulteriore statuizione di legge.

Con vittoria di spese e competenze del giudizio.

Si allegano al presente atto i seguenti documenti:

- 1) comunicazione di esclusione dalla procedura n. prot. m_pi A00GABMI.REGISTRO UFFICIALE U.0069244.10-08-2022 della Unità di Missione del Ministero dell'Istruzione;
- 2) avviso pubblico per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di palestre scolastiche;
- 3) avviso pubblico di chiarimenti del 26.01.22;
- 4) avviso pubblico di chiarimenti del 31.01.22;
- 5) domanda di partecipazione al bando del 28.02.22;
- 6) scheda tecnica di progetto, allegata alla domanda di partecipazione;
- 7) autodichiarazione relativa al rispetto dei principi di cui al PNRR del 25.02.22;
- 8) tavole relative al progettato intervento, con allegato quadro economico;
- 9) scheda di sintesi della verifica sismica;
- 10) planimetria catastale;
- 11) scheda descrittiva del progetto;
- 12) verbale di deliberazione della G.M. n° 30 del 25.02.22;
- 13) determinazione Settore II n° 95 del 03.02.22;
- 14) comunicazione da Futura di richiesta di chiarimenti del 13.06.22;
- 15) relazione a chiarimenti del 17.06.22 da Comune di Guardiagrele;
- 16) allegati alla relazione a chiarimenti;
- 17) richiesta revisione esclusione progetto del 25.08.22, con allegata planimetria.

Avv. Nobile Ranieri

Patrocinante in Cassazione

via Roma, 135/c - 66016 Guardiagrele (Ch)

Tel. e Fax 0871/85939 - Pers. 347/4520786

E-mail: nobileranieri@gmail.com

PEC: avvnobileranieri@pec.ordineavvocatichieti.it

Ai fini di legge si dichiara che il ricorso ordinario ha valore indeterminato e comporta il versamento del contributo unificato nella misura di € 650,00.

Guardiagrele – Roma, lì 31.10.2022

Avv. Nobile Ranieri